

## Determinazione Dirigenziale

N. 2467 del 24/11/2022

Classifica: 003.09

Anno 2022

(Proposta n° 5689/2022)

<i>Oggetto</i>	<b>FONDO DELLE RISORSE PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA DEL PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI. ANNO 2022- APPLICAZIONE ART 79 COMMA 1 LETT D)</b>
----------------	--

<i>Ufficio Redattore</i>	<b>DIREZIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE</b>
<i>Ufficio Responsabile</i>	<b>Direzione Risorse Umane e Organizzazione</b>
<i>Riferimento PEG</i>	<b>85</b>
<i>Centro di Costo</i>	<b>85</b>
<i>Resp. del Proc.</i>	<b>DR ANDREA PELACCHI</b>
<i>Dirigente/ Titolare P.O.</i>	<b>ANDREA PELACCHI</b>

GAJLU

Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO	ANNO	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO

ACCERTAMENTO	ANNO	RISORSA	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO

### Il Dirigente / Il Titolare P.O.

**Richiamata** la determinazione nr 2842 del 21/12/2021 con la quale è stato disposto di approvare la costituzione del fondo per le risorse decentrate del personale non dirigente dell'Ente anno 2022 – parte stabile - secondo lo schema allegato sub A alla medesima determinazione, per un importo complessivo di **euro 1.603.741,00** oltre oneri ed irap, precisando che gli importi risultano arrotondati all'euro in analogia a prospetti richiesti dal MEF nel conto annuale del personale;

**Confermato** che tale costituzione è stata effettuata in vigenza della disposizione contenuta nell'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 25/05/2017, n. 75 rubricato "Salario accessorio e sperimentazione" con successive modifiche ed integrazioni e che l'importo risultante dalla

costituzione del fondo trova copertura nei capitoli di spesa del personale del bilancio anno 2022-2023, che saranno impegnati con successivo atto ai sensi dell'art. 183 TUEL come modificato dal DLgs 126/2014;

**Confermati**, in merito alla costituzione ed utilizzazione del fondo del comparto, gli artt. 67 e 68 del CCNL 21/05/2018, ricordando peraltro che la costituzione avrebbe potuto essere soggetta a revisione in caso di modifiche normative o autorevoli interpretazioni incidenti sui criteri di calcolo utilizzati, in particolare in applicazione dell'art. 17, comma 1, DL 162/2019;

**Dato atto** che in data 16 novembre 2022 è stato sottoscritto il CCNL relativo al personale del comparto "Funzioni Locali" triennio 2019/2021

**Preso atto** di quanto disposto dall'art 79 ccnl 2022 "Fondo risorse decentrate: costituzione" ed in particolare del comma 1 lett.d): "1. *La parte stabile del Fondo risorse decentrate di ciascun ente è costituita annualmente dalle seguenti risorse:*

a) risorse di cui all'art. 67, comma 1 e comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) del CCNL 21 maggio 2018;  
b) un importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018; poiché l'incremento di cui alla presente lettera decorre retroattivamente dal 1/01/2021, si applica quanto previsto al comma 5;

c) risorse stanziare dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;

d) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data.

1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale di cui all'art. 13, comma 1 nella parte stabile di cui al comma 1 confluisce anche, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti, la quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1. Tale quota è utilizzata a copertura dell'onere, interamente a carico del Fondo, per corrispondere i differenziali stipendiali di cui all'art. 78 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) al personale inquadrato nei profili professionali della categoria B a cui si accedeva dalla posizione economica B3 e nei profili professionali della categoria D a cui si accedeva dalla posizione economica D3.

2. Gli enti possono altresì destinare al Fondo le seguenti ulteriori risorse, variabili di anno in anno:

a) risorse di cui all'art. 67, comma 3, lettere a), b), c), d), f), g), j), k) del CCNL 21.05.2018;

b) un importo massimo corrispondente all'1,2 % su base annua, del monte salari dell'anno 1997, relativo al personale destinatario del presente CCNL, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa;

c) risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa; in tale ambito sono ricomprese le risorse già previste all'art. 56 quater comma 1 lettera c) del CCNL 21.05.2018; in relazione alla finalità di cui alla presente lettera, le Camere di Commercio possono definire anche obiettivi legati ai processi di riorganizzazione e di fusione, derivanti dalla riforma di cui al D. lgs. n. 219/2016;

d) delle eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1.04.1999;

3. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6. Le risorse stanziare ai sensi del presente comma sono utilizzate anche per corrispondere compensi correlati a specifiche esigenze della protezione civile, in coerenza con le disposizioni del CCNL.

4. Gli enti possono stanziare le risorse di cui al comma 2 lett. b), c) nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale. In ogni caso, ferme le disposizioni di legge in materia, le risorse di cui al comma 2 non possono essere stanziare dagli enti che si trovino in condizioni di dissesto come disciplinate dalla normativa vigente, fatte salve le quote previste da disposizioni di legge, che finanziano compensi da corrispondere obbligatoriamente sulla base delle stesse

disposizioni. Gli enti che versino in condizioni di deficitarietà strutturale o che abbiano avviato procedure di riequilibrio finanziario, come definite e disciplinate da disposizioni di legge o attuative di queste ultime, in vigore per le diverse tipologie di enti del comparto, ferma l'impossibilità di procedere ad incrementi delle complessive risorse di cui al periodo precedente, sono comunque tenuti ad applicare tutte le misure di riequilibrio previste dalle suddette disposizioni, anche in ordine alla riduzione o totale eliminazione delle risorse stesse. Per gli enti locali, il riferimento alle risorse di cui al disapplicato art. 15, comma 5, del CCNL dell'1.04.1999, contenuto nell'art. 243-bis del D.Lgs. n. 267/2000, va ora inteso alle risorse di cui al comma 2, lett. c) del presente articolo.

5. Le quote relative agli incrementi annuali di cui al comma 1, lett. b) di competenza degli anni 2021 e 2022 e quelle relative agli incrementi annuali di cui al comma 4 di competenza dell'anno 2022 sono computate, quali risorse variabili ed una tantum, nel Fondo relativo al 2023. È possibile, in alternativa, computare la quota relativa all'anno 2021 delle risorse di cui al comma 1, lett. b), ferma restando la natura variabile ed una tantum della stessa, nonché le risorse di cui al comma 3, nella costituzione del Fondo anno 2022, qualora la contrattazione di cui all'art. 7 relativa a tale anno non sia stata ancora definita.

6. La quantificazione del presente Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (Incarichi di Elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1 lettere b) e d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite per espressa disposizioni di legge.

7. Il presente articolo disciplina la costituzione dei Fondi risorse decentrate dall'anno 2023. Dal 1° gennaio di tale anno devono pertanto ritenersi disapplicate le clausole di cui all'art. 67 del CCNL del 21.05.2018, fatte salve quelle richiamate nel presente articolo”.

**Ritenuto** pertanto opportuno procedere alla applicazione al fondo 2022 delle risorse di cui al citato comma 2 lett d) art 79 per un importo complessivo di euro 25.839,00 (arrotondati all'euro in analogia a prospetti richiesti dal MEF nel conto annuale del personale) al fine di permettere la corretta attribuzione degli arretrati contrattuali 2019-2021, andando a regime per l'anno 2022, anche in considerazione di quanto previsto dall'art 2 comma 3 CCNL 2022 “3.Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dalle amministrazioni entro trenta giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2.”

**PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMPARTO anno 2022**

				<b>2022</b>
<b>RISORSE DEL FONDO</b>	<b>TOTALE</b>	<b>CM</b>	<b>MdL</b>	<b>competenze</b>
RISORSE FISSE ART 32 CCNL 2009	2.434.678,58			
Riduzione fondo ex 23 comma 3 D.Lgs 75/2017	-269.491,77			
<b>TOTALE FONDO</b>	<b>2.165.186,81</b>			
Risorse storicizzate di parte stabile		1.781.514,70	383.672,11	1.781.515,00
- Destinazione risorse 2017 PO/AP a bilancio		278.725,00	-30.500,00	-278.725,00
Applicazione art 67 comma 2 lett.B)				40.881,00
Applicazione art 67 comma 2 lett a)				60.070,00
<b>Totale risorse 2022 ante CCNL</b>				<b>1.603.741,00</b>
<b>Risorse stabili</b>				
Ria e assegni ad personam - art 67 lett c)				da verificare
Art 79 comma 1 lett d) ccnl 2019/21- anno 2019				4.333,00
Art 79 comma 1 lett d) ccnl 2019/21- anno 2020				5.257,00
Art 79 comma 1 lett d) ccnl 2019/21- anno 2021				16.249,00
<b>DECURTAZIONI PER APPLICAZIONE LIMITE ART 23 dl 75/2017</b>				da verificare
<b>TOTALE FONDO 2022- parte stabile</b>				<b>1.629.580,00</b>

**Ricordato infine** che, a consuntivo, potranno essere assegnati al fondo i risparmi accertati sul fondo del lavoro straordinario anno 2021 che saranno resi disponibili nel 2023 a seguito dell'approvazione del Conto Consuntivo e destinati al finanziamento della performance e che, sempre a consuntivo, saranno assegnati al fondo gli importi occorrenti per le finalità di cui all'art 52, comma 5, del CCNL 21/5/2018, importi che saranno resi disponibili nel 2023 a seguito dell'approvazione del Conto Consuntivo e destinati al finanziamento della performance;

**Ritenuto** che l'adozione del presente atto non rivesta carattere discrezionale in quanto trattasi di mera applicazione di disposizioni di legge o contrattuali;

**Visti:**

- gli artt. 107 e 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- il Documento Unico di Programmazione 2022/2024 approvato con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 70 del 29/9/2021 e ss.mm.ii.;
- il Bilancio di previsione 2022/2024 approvato con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 120 del 22/12/2021;
- il Piano Esecutivo di Gestione ed il Piano delle Performance 2022/2024 approvati con Atto del Sindaco metropolitano n. 7 del 23/2/2022;
- il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 4 del 15/1/2020;
- il Decreto del Sindaco metropolitano n. 2 del 21/7/2022 con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Dirigente della Direzione Risorse umane ed Organizzazione, e ravvisata la propria competenza;

**DETERMINA**

- 1) Per le motivazioni e con le modalità riportate in premessa, di approvare l'applicazione al fondo per le risorse decentrate del personale non dirigente dell'Ente anno 2022 – parte stabile – la somma complessiva di euro 25.839,00 (importo arrotondato all'euro in analogia a prospetti richiesti dal MEF nel conto annuale del personale), applicazione che non riveste carattere di discrezionalità in quanto trattasi di mere disposizioni di legge;
- 2) Di confermare che tale applicazione è stata effettuata in vigenza della disposizione contenuta nell'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 25/05/2017, n. 75 rubricato "Salario accessorio e sperimentazione" con successive modifiche ed integrazioni;
- 3) Di dare atto che l'importo risultante dalla costituzione del fondo trova copertura nei capitoli di spesa del personale del bilancio anno 2022-2023, che saranno impegnati con successivo atto ai sensi dell'art. 183 TUEL come modificato dal DLgs 126/2014;
- 4) Di precisare altresì che la presente costituzione del fondo 2022 potrà essere soggetta a revisione qualora intervengano modifiche normative o autorevoli interpretazioni che incidano sui criteri di calcolo utilizzati, in particolare in applicazione dell'art. 17, comma 1, DL 162/2019;
- 5) Di inoltrare il presente atto ai Servizi Finanziari per l'apposizione del visto di copertura finanziaria, alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e al Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 40bis del D.Lgs. 165/2001.

Firenze, 24/11/2022

**IL DIRIGENTE**  
**ANDREA PELACCHI**

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”